



STATUTO " I SAMPIETRINI

I DEVOTI DI SAN PIETRO IN CETARA E.T.S

L'anno duemilaventicinque il giorno 10 Febbraio in CETARA, in via STORTO

CAMPINOLA N° 30, si sono riuniti i seguenti cittadini:

- 1) **TREZZA ALFREDO** nato a Nocera inferiore il 03/06/2001 C.F: TRZLRD01H03F912E
- 2) **DE CRESCENZO ALFONSO** nato a Salerno il 07/10/1974 C.F: DCRLNS75R07H703O
- 3) **FERRARA FRANCESCO** nato a Salerno il 30/04/1996 C.F.: FRRFNC96D30H703E
- 4) **FIORILLO ANTONIO** nato a Cetara il 15/11/1973 C.F.: FRLNTN73S15C584W
- 5) **VITALE FRANCESCO** nato a Torre del Greco il 27/07/1980 C.F: VTLFNC80L27L259O
- 6) **BRUNO MAFALDA** nata a Isola del Gran Sasso d'Italia(TE) il 03/12/50 C:FBRNMLD50T43E343M
- 7) **ABBAGNARA MICHELE** nato a Salerno il 27/04/1989 C.F.: BBGMHL89D27H703L
- 8) **SETTEMBRE NAZARIO** nato a Salerno il 12/04/1977 C.F.: STTNZR77D12H70K
- 9) **DE CRESCENZO PIERPAOLO** nato a Salerno il 09/04/1984 C.F.: DCRPPL84D09H703Y
- 10) **TARALLO VINCENZO** nato a Salerno il 22/03/1991 C.F. TRLVCN91C22H703I
- 11) **PAPPALARDO PIETRO** nato a Cava dei Tirreni il 27/04/1985 C.F.: PPPPTR85D27C361C
- 12) **IAMMUNNO ROSARIO** nato a Nocera Inferiore il 22/12/1967 C.F. MNNRSR67T22F912Q
- 13) **CUOMO ROSITA** nata a Solofra il 02/07/1998 C.F CMURST98L421805H
- 14) **DI DOMENICO VALENTINO** nato a Cava dei Tirreni il 19/07/1987 C.F.:DDMVNT87L19C361Z
- 15) **DI CRESCENZO VITTORIO RAFFAELE** Salerno 01/04/1988 C.F. DCRVTR88D01H70E

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. **ROSARIO IAMMUNO** il quale a sua volta nomina suo segretario il Sig **VITTORIO RAFFAELE DI CRESCENZO** Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e più dettagliatamente **convengono e stipulano** quanto segue:

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) Tra i signori sopra menzionati viene costituita 'l'Associazione denominata

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa



"I SAMPIETRINI I DEVOTI DI SAN PIETRO IN CETARA E.T.S" *Ente del**Terzo Settore (ETS) d'ora in avanti "Associazione"* con rispetto delle norme dettate

del codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36, Essa è retta dal presente

statuto e dalle vigenti norme di legge in materia

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE**ART. 2)** L'Associazione ha sede legale in STORTO CAMPINOLA N° 30 CETARA

(SALERNO), ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera

dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà

intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,

riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di

recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione

delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) L'Associazione svolge attività ricreative e culturali nonché nei settori dello

sport; comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di

promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di

terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di

democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività

commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi

e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni

Finalità***Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa***

L'associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, ai sensi all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

✚ *Attività volte a sostenere e tramandare le tradizioni culturali e religiose di Cetara (Sa) e del territorio limitrofo*

✚ *sostenere ed diffondere la ricerca dell'arte in tutte le sue forme, anche se non direttamente connesse alle tradizioni culturali e religiose di Cetara e territori limitrofi con particolare riguardo verso le discipline del teatro, della storia dell'arte della musica, della poesia, della performance sia da parte degli associati che di compagnie e soggetti esterni. tramite la pratica, la promozione e la didattica dell'arte intende partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità della penisola Italiana, fornendo servizi culturali per tutta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee. volte alla pace e alla convivenza, apolitica, apartitica, anti razzista e laica.*

Attività

Nel perseguire tali finalità l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

- 1) - Organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, attività radiofonica corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale, avanzando proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- 2) organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse
- 3) Svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente

Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi. Gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile o immobile ritenuto utile, necessario e pertinente.

4) Partecipare a banchi e mercatini per raccolta fondi necessari al sostentamento dell'Associazione. A tal fine può altresì richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;

5) Fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci

6) Avvalersi di collaboratori esterni quali tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione

7) Affiancamento e/o partecipazione a società e consorzi, ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa; e che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

SOCI

ART. 5) I soci si dividono nelle seguenti categorie:

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa

a. **Fondatori** sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo il presente atto costitutivo;

b. **Volontari** sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

c. **Onorari** sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari possono essere esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci

L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni

ART. 6) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, di ambo i sessi le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;

b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante. Il numero dei Soci è illimitato

ART. 7) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può veniri meno per il mancato pagamento della quota associativa nei termini prescritti



0 1 23 060566 061 9



dall'assemblea e solo *nei casi previsti dal successivo art. 10* . Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 8) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;

b. *dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.*

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. L'ammissione dà diritto a ricevere, anche immediatamente, la Tessera Sociale. All'atto del rilascio della Tessere Sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno sociale; non sono ammessi Soci temporanei (come previsto dal comma 8 lettera c- art.148 del TUIR).

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9) I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le

modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10) Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.

ART. 12) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

1. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
2. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo

può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo

ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo

da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo)

dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente

nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario

verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle

deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente,

dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 14) Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod.

civ. L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la

metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un

giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci

intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro

associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno

diritto di voto. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza

di almeno $\frac{3}{4}$ (trequarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno

con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei

soci intervenuti. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda

convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento



dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29.

ART. 15) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

ART. 16) Il primo Consiglio Direttivo viene indicato direttamente nell'Atto Costitutivo, ed è pertanto costituito dai firmatari del presente atto che resteranno in carica per UN ANNO. Successivamente, il Consiglio Direttivo sarà composto da un numero dispari di consiglieri pari a nove, eletti dall'Assemblea fra i soci, in regola con il versamento della quota associativa e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

1. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 18) Il Consiglio Direttivo :

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle

linee approvate dall'Assemblea dei soci;

b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed

emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;

g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 19) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 20) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente ruolo che viene assunto dal socio **PIERPAOLO DE CRESCENZO**

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate

dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21) Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. I ruoli di cui al presente ART. 21), vengo assunti dal socio Sig **VITTORIO RAFFAELE DI CRESCENZO**, che accetta la nomina.

ART. 22) Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, o il Revisore unico: controlla l'amministrazione dell'Associazione; vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del

Regolamento Interno; - accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, Revisore unico, può, nell'ambito delle sue funzioni assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Sindaci Revisori, o Revisore unico, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa



i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;

j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Art. 24) Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR).

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 25) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 26) Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella

attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse,

deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun

caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Il residuo attivo dovrà

essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per

l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari

all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

ART. 27) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione,

per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di

celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi

dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono

risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le

entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna

di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 28) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea

dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 29) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più

liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo

settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità

conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il

parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017,

salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa

0 1 23 060566 062 0

Copia conforme all'originale

Time
APR 22 1994
FUNDONARD

IL RESPONSABILE
SPORTELLO
Funzioni
Pietro Biamonte

IL SEGRETARIO

approvato all'unanimità
l'assemblea.

IL PRESIDENTE

[Signature]

I SOCI FONDATORI:

Pitole Franco

Remane fossels

AE Crescenzo Alfonso

Venez, T. A. C.

D. Puerto Rican Paper

Heberle Stephen

[Handwritten signature]

--	--

...NTIA DELLE ENTRATE
 ...P. SALERNO UFFICIO Territoriale di Salerno
 Eseguito registrazione Serie III
 Altr. 220 del 200,00
 ... di €
 ...no. il 24 FEB 2025